Resistente: ÖBB-Infrastruktur AG

Questioni pregiudiziali

1) Se l'allegato II, n. 2, lettera a), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico ([1]), debba essere interpretato nel senso che nella fattispecie ivi menzionata di «stazioni passeggeri, loro edifici e altre strutture» ricadano parimenti gli elementi dell'infrastruttura ferroviaria «banchine per viaggiatori» di cui all'allegato I, secondo trattino della medesima direttiva.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione:

   Se l'allegato II, n. 1, lettera c) della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, GU L 343 del 14 dicembre 2012, pag. 32, debba essere interpretato nel senso che la fattispecie ivi menzionata di «uso dell'infrastruttura ferroviaria» includa l'utilizzazione di banchine per passeggeri di cui all'allegato I, secondo trattino della direttiva medesima.

([1]) GU 2012, L 343, pag. 32.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 28 marzo 2018 — Budimex S.A.

(Causa C-224/18)

(2018/C 231/13)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Budimex S.A.

Altra parte nel procedimento: Minister Finansów

Questione pregiudiziale

Se, nel caso in cui le parti di un'operazione abbiano concordato che, ai fini della retribuzione per lavori edili o di montaggio, è necessario che il committente esprima l'accettazione della loro esecuzione nel verbale di consegna di tali lavori, la prestazione dei servizi deve considerarsi effettuata ai sensi dell'articolo 63 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ([1]), nell'ambito di tale operazione, al momento dell'effettiva esecuzione dei lavori edili o di montaggio, oppure al momento dell'accettazione dell'esecuzione di tali lavori da parte del committente, espressa nel verbale di consegna.

([1]) GU 2006, L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 28 marzo 2018 — Grupa Lotos S.A.

(Causa C-225/18)

(2018/C 231/14)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Grupa Lotos S.A.

Resistente: Minister Finansów

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ([1]), nonché i principi di neutralità e di proporzionalità ostino ad una norma, come quella contenuta nell'articolo 88, paragrafo 1, punto 4, della legge dell'11 marzo 2004 relativa all'imposta sui beni e sui servizi [ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz.U. (Gazzetta ufficiale polacca) del 2011, n. 177, posizione 1054, e successive modifiche; attualmente Dz.U. del 2017, posizione 1221, e successive modifiche], ai sensi della quale la riduzione dell'importo o il rimborso della differenza dell'imposta dovuta non è applicabile in caso di acquisto, da parte di un soggetto passivo, di servizi di alloggio e di ristorazione — eccezion fatta per l'acquisto di pasti pronti destinati ai passeggeri da parte dei soggetti passivi che forniscono servizi di trasporto di persone — anche in una situazione in cui siffatta disciplina sia stata introdotta nella legge sulla base dell'articolo 17, paragrafo 6, della sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ([2]).

([1]) GU L 347, pag. 1.
([2]) GU L 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 3 aprile 2018 — VE / WD

(Causa C-227/18)

(2018/C 231/15)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Budai Központi Kerületi Bíróság

Parti

Ricorrente: VE

Resistente: WD

Questioni pregiudiziali

1) Se debba ritenersi non abusiva, ossia chiara e comprensibile, tenuto conto delle conseguenze economiche, una clausola contrattuale che attribuisce al consumatore il rischio di cambio, formulata (in quanto condizione generale del contratto utilizzata dal contraente professionista e non oggetto di negoziazione individuale) sulla base dell'obbligo di informativa previsto dalla legge, necessariamente in termini generali, la quale tuttavia non indica espressamente che l'importo delle quote da rimborsare, che devono essere versate in forza del contratto di mutuo, potrà essere superiore all'ammontare dei redditi del consumatore accertati nell'ambito dell'esame della solvibilità effettuato dal contraente professionista, o che potrà ammontare a una parte di tali redditi di gran lunga superiore [a quella prevista], tenendo altresì conto del fatto che la norma nazionale applicabile richiede che il rischio sia specificato per iscritto, e non la mera dichiarazione dell'esistenza di un rischio e la relativa attribuzione, e, inoltre, che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato, al punto 74 della sentenza dalla stessa pronunciata nella causa C-26/13, che, non solo il contraente professionista è tenuto a far conoscere il rischio al consumatore, ma è altresì necessario che, grazie all'informazione ricevuta, il consumatore possa valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative per lo stesso, derivanti dal rischio di cambio che gli venga attribuito e, pertanto, il costo totale del suo mutuo.